

## Estratto del D.M. 28 dicembre 1995. Agg. G.U. 15/03/2005

### TITOLO II PUBBLICA SICUREZZA

4 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635) 115,00

Note:

1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma.
2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a L. 15.000 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della L. 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

-----  
(2/f) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

5 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di  
(3) caccia (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22):  
tassa di rilascio, di rinnovo e annuale (3/a) 168,00

Note:

1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a L. 15.000 per le guardie di cui

alla nota 2 dell'art. 4.

3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ed in caso di nuova violazione da L. 500.000 a L. 3.000.000 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).

4. È dovuta una addizionale di L. 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).

-----  
(3) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(3/a) Per il trasferimento alle regioni del 50% dell'introito della tassa di cui al presente articolo vedi l'art. 66, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388.